

Nota illustrativa CISL
delle modifiche previste dal decreto “fare”
n.69 del 21 giugno 2013, a seguito dei lavori delle
commissioni parlamentari e del voto di approvazione del
testo espresso dalla Camera in data 26 luglio 2013

a cura del
Dipartimento Salute e Sicurezza sul Lavoro

Durato poco più di un mese, il lavoro delle commissioni parlamentari della Camera è terminato il 26 luglio u.s. con l'approvazione del testo del DL n.69 del 21 giugno 2013 (decreto “fare”), significativamente modificato ed ampliato in alcune parti.

Pur considerando che il testo adesso dovrà andare al voto del Senato, al termine dei lavori, anche in questo caso, delle relative commissioni, si possono già comunque avanzare alcune valutazioni di merito su quanto votato, in prima lettura, dalla Camera.

Esprimendo un giudizio complessivo, riconducibile però ai soli provvedimenti previsti in tema di salute e sicurezza sul lavoro (e, pertanto, sostanzialmente sugli artt.32 e 35 del decreto legge n.69) si può affermare che a vincere è stata la linea volta al ripristino totale del modello partecipativo, nella forma del tripartitismo, e che la celerità dell'agire nel prevedere modifiche, a ceduto alla scelta di tempistiche più ampie e coerenti con i diversi cambiamenti procedurali da attuare.

Non adeguandosi alla logica, ampiamente invalsa, del salire sul carro dei vincitori a battaglia finita o, ancor più, del rivendicare meriti personali di risultato, all'interno di processi svolti in modo collegiale, si può di certo registrare che l'azione intrapresa dalle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil, in modo unitario e mirata alle questioni (avendo sempre corredato le posizioni critiche espresse con note di merito), ha determinato ed inciso in modo consistente sui lavori redazionali praticati sul testo del decreto, risultando, a fronte delle modifiche apportate, per molti aspetti allineato pienamente a quanto sostenuto dai sindacati.

La ritrovata centralità della Commissione consultiva permanente in ogni processo di decisione, il riconoscimento del ruolo delle Regioni, così come la conferma dell'applicazione di quanto ad oggi previsto dal DLgs 81/2008 s.m. (vedi ad esempio l'utilizzo delle procedure standardizzate per tutte le realtà lavorative inferiori a dieci lavoratori), fino al varo definitivo di nuovi strumenti operativi, che dovranno essere sempre approvati in modo tripartito, sono senz'altro i tre ambiti di rilievo che emergono in modo positivo dagli interventi di modifica attuati a seguito dei lavori delle commissioni parlamentari della Camera. Risultati questi che si vanno ad aggiungere a due importanti cambiamenti di impostazione che, grazie ai lavori delle commissioni, possono oggi essere positivamente considerati terreno di lavoro: il primo relativo all'eliminazione dell'identificazione in un preposto dell'incaricato in costanza di lavori in appalto, nei casi alternativi alla redazione del DUVRI; il secondo, in merito a quanto previsto in tema di prestazioni lavorative di breve durata che, ridimensionando in modo più che positivo, quanto introdotto inizialmente dal decreto legge, punta a svolgere interventi di semplificazione sul mero piano della documentazione inerente i temi dell'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria e non più sul merito di tali elementi fondamentali per una tutela adeguata dei lavoratori.

A fronte della nuova versione del testo approvato dalla Camera, a rientrare sono ad oggi anche i tanti timori che fino all'ultimo hanno interessato quanto disposto in tema di denuncia degli infortuni mortali e gravi, avendo previsto, al posto di ridurre l'informazione, una soluzione di più alto rilievo

che punta a confermare il ruolo dell'INAIL e a valorizzare la funzione e l'attività del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), a lungo attesa, ma ormai di imminente piena operatività. Unico elemento di contrarietà, non frutto di modifica di quanto già previsto, ma introdotto in modo innovativo dai lavori delle commissioni della Camera, è riferito al delicato tema della qualificazione delle imprese che, interrotti i lavori della Commissione consultiva permanente da molti mesi, ne viene oggi modificato l'obiettivo finale, passando dal definire i criteri (da veicolare poi mediante DPR) a discuterne solamente, demandando l'azione di decretazione alla sola iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Mancando, comunque, meno di un mese alla scadenza della vigenza del decreto legge, e sopraggiunta in modo rilevante anche l'estate con la sua temperatura rovente, visto i risultati ottenuti con i lavori della Camera, si auspica che il passaggio al Senato sia quanto mai rapido e sostanzialmente confermativo di quanto già disposto, potendo così tutti andare in ferie nella piena tranquillità dell'aver ancora una volta posta al centro la salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, pur attuando cambiamenti importanti a favore di semplificazioni necessarie per l'attività quotidiana delle imprese italiane, impegnate in una ripresa economica e produttiva, senza dubbio, in salita.

Analizzando, in sintesi, quanto previsto nel testo approvato dalla Camera, confrontandolo con le note critiche evidenziate nel documento CISL di analisi del decreto legge n.69 (al quale si rimanda per una lettura completa ed approfondita delle ragioni di contrarietà alle modifiche previste), si evidenzia che:

	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 32, comma 0, lett. a), DL del 21 giugno 2013 - Campo di applicazione del dlgs 81/08 s.m. (Modifiche all'art.3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.) → La modifica prevista all'art.3, comma 12-bis è completamente nuova in confronto al testo del decreto legge emanato il 21 giugno. La modifica attuata, comunque, è condivisibile, in quanto opera a favore di una completezza di quanto già previsto dal D.Lgs 81/08 s.m. ▪ Art. 32, comma 0, lett. b), DL del 21 giugno 2013 - Qualificazione delle imprese (Modifiche all'art.6, comma 8, lett.g) del D.Lgs. 81/2008 s.m.) → La modifica prevista all'art.6, comma 8, lett.g) è completamente nuova in confronto al testo del decreto legge emanato il 21 giugno. La modifica attuata, comunque, non convince visto che si passa dal definire i criteri della qualificazione delle imprese (da
--	--

<p>▪ Art. 32, comma 1, lett. a), DL del 21 giugno 2013 – Riduzione dell'utilizzo del DUVRI (Modifiche all'art.26, commi 3, e 3-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.26, comma 3, non è condivisibile nei riguardi della possibile sostituzione dell'utilizzo del DUVRI con l'individuazione di un «incaricato», in qualità di preposto (pur formato e con competenze adeguate e conoscenze specifiche dell'ambiente nel quale si svolge il lavoro in appalto); inoltre, si considerano solo gli infortuni come parametro per determinare i settori di attività a basso rischio (anziché anche le malattie professionali) e si ritiene che debba essere solo l'impresa del committente ad essere considerata a basso rischio, senza tenere conto invece che anche l'impresa appaltatrice dovrebbe rientrare nei settori di attività a basso rischio) per poter prevedere la modalità dell'incaricato al posto della redazione del DUVRI.</p> <p>→ La modifica prevista all'art.26, comma 3-bis, non è condivisibile in quanto il limite dei dieci uomini-giorno, quale criterio dirimente per l'obbligo della redazione del DUVRI (o dell'individuazione dell'«incaricato») è troppo ampia. Inoltre, come detto nel punto precedente, anche a fronte di un</p>	<p>veicolare poi mediante DPR), ad una mera possibilità di discuterne, ponendo la proposta di decretazione in capo esclusivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>▪ Art. 32, comma 1, lett. a), DL del 21 giugno 2013 – Riduzione dell'utilizzo del DUVRI (Modifiche all'art.26, commi 3, e 3-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.26, comma 3, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, vede accolti sostanzialmente tutti i punti ritenuti critici. Difatti nel testo si vedono modificati i seguenti elementi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si parla più di preposto, ma solamente di incaricato; - per la definizione dei settori a basso rischio si considerano non più solo gli infortuni, ma anche le malattie professionali; - devono appartenere ai settori di attività a basso rischio, sia l'impresa committente che l'impresa appaltatrice (e/o il lavoratore autonomo); - ai dati relativi al punto, accedono gli RLS (si ritiene che se anche non esplicitato, si intenda anche quelli territoriali) e gli organismi locali delle OO.SS, comparativamente più rappresentative sul livello nazionale (riferimento che, in questo caso, non è ben chiaro a quali organismi il testo intenda riferirsi). <p>→ La modifica prevista all'art.26, comma 3-bis, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, è :</p> <ul style="list-style-type: none"> - condivisibile, per quanto riguarda l'ampliamento delle condizioni in cui non si può
--	---

rischio basso, un lavoro che richiede l'impegno di dieci uomini-giorno, comporta potenzialmente sempre un'esposizione a rischio di natura interferenziale, vista la possibile presenza di più uomini contemporaneamente.

- **Art. 32, comma 1, lett. b), DL del 21 giugno 2013 - Utilizzo delle procedure standardizzate** (Modifiche all'art.29, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.29, comma 6, che prevede l'introduzione del comma 6-ter e 6-quater, **non è condivisibile** perché, oltre a prevedere il coinvolgimento della Commissione consultiva permanente nella sola modalità del «sentita», limitando così il contributo ad un mero parere, i criteri e parametri di riferimento per la definizione delle attività a rischio basso vengono ad essere «desunti» dai soli «indici infortunistici di settore», lasciando così fuori l'analisi degli indici relativi alle malattie professionali, anch'essi di grande rilievo per stabilire

considerare l'impresa esclusa dall'obbligo di redigere il Duvri (come ad es. ambiente confinati e rischio incendio livello elevato.);

- non condivisibile, per la previsione della durata minima non superiore ai cinque uomini-giorno, tenuto conto che tale termine intermedio (dai dieci uomini-giorno, prima previsti) non rappresenta alcuna modifica di valore aggiunto: sia per quanto riguarda la maggior prevenzione, sia per riguarda una concreta e significativa semplificazione;
- controversa, per quanto concerne il parametro numerico previsto dei cinque uomini-giorno che, dovendo rappresentare il prodotto tra il tempo necessario per lo svolgimento dei lavori e l'impiego di risorse umane, non risulta praticabile un numero dispari, prevedendo così solo l'ipotesi di un lavoro svolto da una persona per cinque giorni o viceversa (seppur declinabile allo stesso modo anche per tempistica e impiego lavoratori di minor numero).

- **Art. 32, comma 1, lett. b), DL del 21 giugno 2013 - Utilizzo delle procedure standardizzate** (Modifiche all'art.29, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.29, comma 6, che prevede l'introduzione del comma 6-ter e 6-quater, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, vede accolti sostanzialmente tutti i punti ritenuti critici. Difatti nel testo si vedono modificati i seguenti elementi :

- la Commissione consultiva permanente non vien più solo sentita, ma deve dare indicazioni che dovranno essere adottate per

il grado di rischio di un settore lavorativo.

l'emanazione del decreto che individua i settori di attività a basso rischio infortunistico;

- per la definizione dei settori a basso rischio si considerano non più solo gli infortuni, ma anche le malattie professionali;
- i datori di lavoro delle imprese che appartenengono ai settori di attività a basso rischio possono dimostrare di avere effettuato la valutazione dei rischi utilizzando il nuovo modello di procedure specifico per tali realtà lavorative;
- fino al varo del nuovo modello di procedure standardizzate per le imprese appartenenti ai settori a basso rischio, i datori sono obbligati al rispetto degli adempimenti in vigore (quindi all'utilizzo delle procedure standardizzate come previsto dal decreto interministeriale del 30 novembre u.s.).

- **Art. 32, comma 1, lett. c), DL del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per RSPP/ASPP** (Modifiche all'art.32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.32, comma 5, **non è condivisibile** in quanto, se la formazione è svolta in modo adeguato e rispettoso, non solo delle materie previste dai programmi obbligatori, ma anche degli obiettivi specifici per i quali viene svolta (compreso i settori lavorativi di riferimento e le caratteristiche del ruolo per i quale ci si forma) in nessun caso si possono avere sovrapposizioni tali da dover considerare ripetizioni.

- **Art. 32, comma 1, lett. d), DL del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per dirigenti, preposti e lavoratori** (Modifiche all'art.37, comma 14 del

- **Art. 32, comma 1, lett. c), DL del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per RSPP/ASPP** (Modifiche all'art.32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.32, comma 5, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, pur non essendo condivisibile, se ne apprezza l'aver previsto che le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e dei modelli per documentare l'avvenuta formazione avverrà da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni (titolare del potere di legislazione concorrente sul tema della formazione in materia prevenzionale), sentita la Commissione consultiva permanente.

- **Art. 32, comma 1, lett. d), DL del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per dirigenti, preposti e lavoratori**

<p>D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.32, comma 14, non è condivisibile per le stesse ragioni espresse nel punto precedente (e, comunque, ancor più, visto che nel caso dei lavoratori, preposti e dirigenti, i programmi formativi individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 2011 sono specificatamente diversi).</p> <p>▪ Art. 32, comma 1, lett. e), DL del 21 giugno 2013 - Notifiche agli organi di vigilanza (Modifiche all'art.67, del D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.67, non è condivisibile in quanto le modifiche proposte mutano sostanzialmente l'aspetto procedurale, non apportando concretamente alcun vantaggio, minando profondamente un'azione adeguata di prevenzione e di controllo sulle irregolarità.</p> <p>▪ Art. 32, comma 1, lett. f), DL del 21 giugno 2013 - Verifiche periodiche (Modifiche all'art.71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.71, è condivisibile in quanto di interviene sulla riduzione dei tempi e sulla maggior organizzazione tra lo svolgimento delle verifiche da parte dei soggetti pubblici e quelli privati portando senza dubbio un vantaggio ai fini di una più certa attività di verifica e di rispetto dei tempi.</p> <p>▪ Art. 32, comma 1, lett. g), DL del 21 giugno 2013 - Lavori di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture (Modifiche</p>	<p>(Modifiche all'art.37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.32, comma 14, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, pur non essendo condivisibile, se ne apprezza l'aver previsto che le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e dei modelli per documentare l'avvenuta formazione avverrà da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni (titolare del potere di legislazione concorrente sul tema della formazione in materia prevenzionale), sentita la Commissione consultiva permanente.</p> <p>▪ Art. 32, comma 1, lett. e), DL del 21 giugno 2013 - Notifiche agli organi di vigilanza (Modifiche all'art.67, del D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.67, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, non essendo mutata in alcun punto, rimane non condivisibile per le stesse ragioni già espresse.</p> <p>▪ Art. 32, comma 1, lett. f), DL del 21 giugno 2013 - Verifiche periodiche (Modifiche all'art.71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)</p> <p>La modifica prevista all'art.71, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, già considerata condivisibile, si arricchisce di chiarimenti assolutamente utili ad una maggior comprensione del testo.</p> <p>▪ Art. 32, comma 1, lett. g), DL del 21 giugno 2013 - Lavori di realizzazione e manutenzione</p>
--	---

all'art.88, comma 2, lett.g-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.88, comma 2, lett.g-bis, **sarebbe condivisibile se** non sussistesse anche la modifica che prevede che non si debba redigere il DUVRI sotto la soglia dei dieci uomini-giorno (tenuto conto che la realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi avviene nella quasi totalità dei casi in forma di appalto) . Escludendo, pertanto, tali lavorazioni dal quadro del titolo IV porta a che non vengano redatti i documenti previsti per le attività di cantiere.

▪ **Art. 32, comma 1, lett. h), DL del 21 giugno 2013 - Documentazione di cantiere** (Modifiche all'art.104-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.104-bis, **non è condivisibile** in quanto, oltre a prevedere il coinvolgimento della Commissione consultiva permanente nella sola modalità del «sentita», limitando così il contributo ad un mero parere, non si ritiene utile intervenire nel modificare due documenti (POS e

delle infrastrutture (Modifiche all'art.88, comma 2, lett.g-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.88, comma 2, lett.g-bis, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, ritenendola condivisibile (o meno) in funzione del parametro previsto per l'obbligo di redazione del DUVRI, considerando il cambiamento dai dieci uomini-giorno a cinque uomini-giorno, la si valuta maggiormente accettabile.

▪ **Art. 32, comma 1, lett. g), DL del 21 giugno 2013 - Lavori di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture** (Modifiche all'art.88, comma 2, lett.g-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.88, comma 2, lett.g-bis è completamente nuova in confronto al testo del decreto legge emanato il 21 giugno. La modifica attuata, comunque, è condivisibile, visto il susseguirsi dei recenti eventi infortunistici che hanno interessato il settore. Rimangono forti perplessità su come poter attuare le disposizioni oggi previste in tema di cantieri temporanei e mobili a realtà lavorative (vedi montaggio e smontaggio palchi) che hanno una durata minima (a volte di solo poche ore).

▪ **Art. 32, comma 1, lett. h), DL del 21 giugno 2013 - Documentazione di cantiere** (Modifiche all'art.104-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art.104-bis, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, non essendo sostanzialmente mutata, rimane non condivisibile per le stesse ragioni già espresse. Si apprezza le modifiche apportate in merito al

PSC) così importanti e nodali per la gestione della salute e sicurezza in cantiere.

- **Art. 32, comma 1, lettere i, l, m, n), DL del 21 giugno 2013 – Notifiche** (Modifiche agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ Le modifiche previste agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2, **non sono condivisibili**. Il legislatore del D.Lgs. 81/08 s.m., a tale riguardo, valutando l'importanza dei temi oggetto delle notifiche (di rilevante intensità di rischio), non solo ha ritenuto giustamente di porle in capo esclusivo al datore di lavoro, ma ha rafforzato tale obbligo di comunicazione prevedendone l'adempimento «senza indugio» o nell'altra forma «al più presto». Modificare, quindi, la disposizione nel senso di prevedere tale obbligo adempiuto anche da altri soggetti (ancor più non titolari di responsabilità di natura penale individuale, come l'organismo paritetico) non trova alcuna ragione a sostegno. Se si intende valorizzare il ruolo degli organismi paritetici, non è certo la via passa dall'attribuzione di ruoli non propri, ma favorendo l'attività, oggi già legislativamente prevista, a partire dalla formazione e dal supporto alle imprese e agli RLST.

- **Art. 32, commi 2 e 3, DL del 21 giugno 2013 – Tempistica e oneri** (Modifiche relative agli artt. 29, comma 6-ter; 71, commi 11 e 12; 104-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ Le modifiche previste agli artt. 29, comma 6-ter; 71, commi 11 e 12; 104-bis **non sono condivisibili** in quanto si riferiscono a modifiche sostanziali già illustrate in precedenti punti (art.32, comma 1, lettere b) e h) e comma 1, lett.f, stesso articolo) e ritenute non condivisibili.

coinvolgimento del Ministero della salute e dell'introduzione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché la sola espressione di parere.

- **Art. 32, comma 1, lettere i, l, m, n), DL del 21 giugno 2013 – Notifiche** (Modifiche agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ Le modifiche previste agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, non essendo mutate in alcun punto, rimangono non condivisibili per le stesse ragioni già espresse.

- **Art. 32, commi 2 e 3, DL del 21 giugno 2013 – Tempistica e oneri** (Modifiche relative agli artt. 29, comma 6-ter; 71, commi 11 e 12; 104-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ Le modifiche previste agli artt. 29, comma 6-ter; 71, commi 11 e 12; 104-bis, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, riferendosi a quanto sopra commentato, vanno valutate in base alle modifiche apportate.

<p>▪ Art. 32, commi 4 e 5, DL del 21 giugno 2013 – Documentazione di cantiere, lavori pubblici (Modifiche all'art.131, commi 2 e 4 del D.Lgs.163/2006)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.131-bis, <u>non è condivisibile</u> in quanto ripropone quanto già commentato al punto relativo alla modifica prevista per all'art.31, comma 1, lett. h), in tema di POS e PSC.</p> <p>▪ Art. 32, comma 6, lettere a), b), DL del 21 giugno 2013 – Denuncia di infortuni mortali o superiori a 3 gg. (Modifiche relative agli artt.54 e 56 del Dpr. 1124/1965 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.54, che ne prevede l'abrogazione, <u>non è condivisibile</u>. Attuandosi l'abrogazione (come da modifica prevista dal DL del 21 giugno 2013) sostanzialmente viene ad essere eliminato l'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di denunciare i casi di infortunio mortale o, comunque, i casi di infortunio sul lavoro che prevedono un'assenza (inabilità al lavoro) superiore a 3 giorni lavorativi, all'autorità di pubblica sicurezza. In tale caso, tali Autorità (una per tutte, le ASL, così come le autorità portuali, le direzioni territoriali del lavoro...) in caso di mancata attivazione su propria iniziativa, si verrebbero a trovare all'oscuro dell'accadimento dei fenomeni infortunistici (dai più gravi ai più lievi) verificatisi in azienda.</p> <p>→ La modifica prevista all'art.56 <u>non è condivisibile</u> perché si prevede che le Autorità (una per tutte, le ASL, così come le autorità portuali, le direzioni territoriali del lavoro...) in caso di mancata attivazione, su propria</p>	<p>▪ Art. 32, commi 4 e 5, DL del 21 giugno 2013 – Documentazione di cantiere, lavori pubblici (Modifiche all'art.131, commi 2 e 4 del D.Lgs.163/2006)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.131-bis, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, non essendo sostanzialmente mutata, rimane non condivisibile per le stesse ragioni già espresse. Si apprezza le modifiche apportate in merito al coinvolgimento del Ministero della salute e dell'introduzione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché la sola espressione di parere.</p> <p>▪ Art. 32, comma 6, lettere a), b), DL del 21 giugno 2013 – Denuncia di infortuni mortali o superiori a 3 gg. (Modifiche relative agli artt.54 e 56 del Dpr. 1124/1965 s.m.)</p> <p>→ La modifica prevista all'art.54, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, diviene condivisibile sulla base delle modifiche sostanziali apportate all'art.56, qui di seguito commentato.</p> <p>→ La modifica prevista all'art.56, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, diviene condivisibile in quanto le modifiche apportate ne ribaltano</p>
---	--

iniziativa, rivolta al recupero dei dati, si verrebbero a trovare all'oscuro dell'accadimento dei fenomeni infortunistici (dai più gravi ai più lievi) verificatisi nelle aziende del territorio di riferimento. La perdita del monitoraggio sul problema degli infortuni, così come la possibilità di indirizzare azioni di prevenzione mirate ai problemi rilevati in un settore e/o in un ambito territoriale sarebbe totale, senza considerare che un'autorità locale di pubblica sicurezza che non può disporre delle informazioni in tempo reale, è quanto mai una condizione contraria a qualsiasi logica.

→ Inoltre, rimanendo all'interno della denuncia di infortunio mortale o grave, si prevede che le indagini che devono essere svolte nei riguardi dei datori di lavoro delle realtà lavorative nelle quali è accaduto l'infortunio, vengano avviate solo se «agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», quindi solo se vi sono risorse «libere» da impiegare.

▪ **Art. 35, DL del 21 giugno 2013 - Prestazioni lavorative di breve durata** (Modifiche all'art.3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art. 3, relativa alle prestazioni lavorative di breve durata, **non è condivisibile**. Oltre a prevedere, anche in questo caso, il coinvolgimento della Commissione consultiva permanente nella sola modalità del «sentita», limitando così il contributo ad un mero parere, l'intenzione di prevedere «misure di semplificazione» degli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria per tutte le

completamente le disposizioni dapprima previste e oggetto di critica. Si conferma sostanzialmente un ruolo attivo dell'INAIL e si introduce significativamente il SINP, quali soggetti istituzionali ai quali viene demandato il compito di informare le autorità competenti (vd. autorità di pubblica sicurezza, aziende sanitarie locali, autorità portuali, marittime e consolari, direzioni territoriali del lavoro...) sui dati relativi alle denunce di infortuni mortali e gravi (superiori a trenta giorni).

→ Punto di forte contrarietà, i lunghi tempi ancora previsti affinché l'intero sistema entri a regime. L'unica garanzia è rappresentata dal mantenimento del sistema attuale fino a quando non vi sarà il reale cambiamento.

→ La modifica prevista, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, non essendo sostanzialmente mutata, rimane non condivisibile, anche se alla luce di quanto modificato nel testo dell'art.56, assume contorni di minor peso.

▪ **Art. 35, DL del 21 giugno 2013 - Prestazioni lavorative di breve durata** (Modifiche all'art.3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)

→ La modifica prevista all'art. 3, comma 13-bis, relativa alle prestazioni lavorative di breve durata, alla luce di quanto disposto a seguito dei lavori delle commissioni della Camera, diviene condivisibile in quanto le modifiche apportate ne ribaltano completamente le disposizioni dapprima previste e oggetto di critica. Si prevede, difatti, che gli interventi di semplificazioni relativi ai temi dell'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria riguardino non

prestazioni lavorative di breve durata (che, a differenza dell'agricoltura, ad oggi non hanno alcuna regolazione specifica), non convince, perché la formazione è fondamentale per permettere ai lavoratori di conoscere i rischi specifici dell'azienda nella quale sono chiamati a svolgere il lavoro e le misure di prevenzione e protezione previste per affrontarli. Perché spesso questi lavoratori non vengono ad essere impiegati in realtà appartenenti allo stesso comparto produttivo. Inoltre, difficile risulta poter pensare a quali «misure di semplificazione» potrebbero essere realizzate nei riguardi degli obblighi di informazione visto che questi attengono proprio al fornire fondamentali indicazioni di sicurezza e tutela della salute .

più il merito degli adempimenti previsti, ma solo la documentazione relativa, necessaria al datore di lavoro per dare contezza dell'ave assolto gli obblighi previsti a suo carico.

→ La modifica prevista all'art.3, comma 13-bis è completamente nuova in confronto al testo del decreto legge emanato il 21 giugno. La modifica attuata, che prevede l'inserimento del nuovo comma 13-ter, è condivisibile sul piano teorico, visto che lascia intendere (anche se non in modo chiarissimo) che vi sarà un nuovo decreto interministeriale che andrà a definire misure di semplificazione per gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni, senza determinare alcun parametro, anche solo generale. La modifica potrebbe essere ancor più condivisibile se, in occasione della redazione di tale nuovo decreto, si decidesse di intervenire a modifica di quanto disposto nel decreto che ad oggi regola le modalità di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori fino a cinquanta giornate, tenuto conto che in tale decreto si prevedono semplificazioni degli obblighi a carico del datore di lavoro che per alcuni aspetti fanno sorgere il dubbio se poterli considerare leciti rispetto ai diritti minimi di tutela dei lavoratori.